

PRESIDIO DI ANCONA

60131 Ancona - piazza Salvo d'Acquisto n 40

Tel. 071/28531 – Fax 071/2867028 – www.erapmarche.it

e-mail: presidioan@erapmarche.it – pec: erap.marche.an@emarche.it

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA EX ARTT 50 E 71 DEL DLGS 36/23 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 40 ALLOGGI DI E.R.P. IN SOSTITUZIONE DELLE SAE NEL COMUNE DI TOLENTINO IN PIAZZALE DELLA BATTAGLIA - LOTTO A - PER COMPLESSIVI EURO 1.284.112,36 (COMPENSIVO DEL QUINTO D'OBBLIGO) - CPV: 45210000-2 – CUP: F23I18000150001 – CIG: B93DF065C3 FINANZIAMENTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 510 DEL 27/02/18.

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da Erap Marche - presidio di Ancona, codice AUSA: 0000350660 - codice NUTS: ITI32 - le modalità di compilazione e di presentazione della offerta, la indicazione dei documenti da presentare a corredo della offerta, la descrizione della procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori come meglio specificato negli elaborati tecnici allegati.

L'affidamento è stato disposto con determina a contrarre n 265/RPAN del 25/11/25 ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 50 e 71 del dlgs n 36/23, in modalità telematica utilizzando la piattaforma in dotazione all'ente, con la applicazione del criterio di selezione delle offerte del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del dlgs 36/23, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art 54, del dlgs 36/23 e mediante l'utilizzo dello strumento della inversione procedimentale ex art. 107, comma 1, del dlgs 36/23.

Il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art 15 del dlgs n 36/23, è l'Ing Giordano Tamanti, dirigente responsabile del servizio lavori di Erap Marche presidio di Ancona mentre il responsabile di procedimento per la fase di affidamento (RPA), ai sensi dell'art. 15 comma 4 del dlgs n 36/23, è Paola Pierini, responsabile del settore affari generali di Erap Marche presidio di Ancona.

Il direttore dei lavori è l'ing Andrea Baldassarri dirigente responsabile del servizio manutenzione di Erap Marche presidio di Ancona.

Il progetto è stato validato dal RUP con prot 7136 del 17/11/25 come risulta dalla determina 261/RPAN del 19/11/25.

Il termine per la conclusione della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, a norma dell'art 17, comma 3, del dlgs 36/23 e dell'allegato I.3, è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

1.1 MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA DI ANAC

La presente procedura di affidamento, avendo ad oggetto interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24/08/16 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è soggetta alle prescrizioni di cui al protocollo di intesa sottoscritto in data 26/10/16 da Anac, dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche e Umbria che, ai sensi dell'art. 4 del predetto protocollo, prevede la verifica preventiva da parte di Anac degli atti di gara.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal dlgs 36/23, dagli allegati, della relazione introduttiva e del dlgs 209/24.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) elaborati tecnici;
- 4) schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 88 del dlgs 36/23 la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto nel portale della piattaforma telematica dell'ente raggiungibile tramite l'indirizzo internet <https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/>

4. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 25 del dlgs 36/23, l'intera procedura viene condotta mediante apposita piattaforma telematica certificata alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo <https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/> ed alla quale è necessario autenticarsi tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica) (adempimento questo che deve essere effettuato da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata, in quanto tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione).

Per le indicazioni finalizzate alla operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'area riservata del portale appalti", presente nel già menzionato sito <https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/>, sezione "informazioni", sottosezione "accesso area riservata".

L'istanza di partecipazione e la relativa documentazione di corredo, devono essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma telematica quale unico strumento da utilizzare per l'invio dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso e relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/> o le comunicazioni attraverso la piattaforma.

5. CHIARIMENTI

I chiarimenti sulla presente procedura di affidamento devono essere richiesti dall'operatore economico esclusivamente a mezzo dell'utilizzo della piattaforma telematica in conformità alle prescrizioni di cui al capitolo 3 della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page del portale appalti del sito istituzionale, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali". Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere **trasmessi entro e non oltre 5 giorni lavorativi**

antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del dlgs 36/23, le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara. Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico specialistica legata all'utilizzo del FVOE risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'Anac. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B. I chiarimenti verranno forniti dalla stazione appaltante, nei termini e nei modi sopra indicati, solo nel caso in cui il disciplinare contenga prescrizioni o clausole di ambiguo e/o non chiaro e/o contraddittorio significato; non verranno, diversamente, forniti chiarimenti su circostanze che sono specificamente regolate da norme e da leggi in materia di contratti pubblici che gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara, sono tenuti a conoscere.

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico devono avvenire esclusivamente a mezzo dell'utilizzo della piattaforma telematica in conformità alle prescrizioni di cui al capitolo 8 della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile nella home page del portale appalti del sito istituzionale, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali". Non saranno diversamente prese in considerazione le comunicazioni pervenute al di fuori della stessa piattaforma telematica. L'eventuale modifica dell'indirizzo pec dell'operatore economico dovrà essere debitamente e tempestivamente riportata nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma telematica. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art 65, comma 2, lett. b e c del dlgs 36/23, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

7. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di completamento di n. 40 alloggi di e.r.p. in sostituzione delle sae nel comune di Tolentino in piazzale della Battaglia - lotto A - così come meglio esplicitato negli elaborati tecnici.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina 261/RPAN del 19/11/25.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1, del dlgs 36/23 e s.m.i., in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali o quantitativi in ragione della stretta interdipendenza dei lavori e della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione nonché di perseguire un miglior controllo della gestione operativa di tutte le attività connesse al cantiere.

L'appalto in oggetto, in considerazione della ubicazione dei lavori e della consistenza economica degli stessi, non ha interesse transfrontaliero certo.

Gli interventi commissionabili nell'ambito della presente procedura attengono ad opere ascrivibili alla **categoria prevalente OG1**.

L'intervento pubblico è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici anni 2025-2027 di cui all'art. 37 del dlgs 36/23. **NUTS: IT33 - CUP: F23I18000150001 - CIG: B93DF065C3 - CPV: 45210000-2**

I lavori oggetto di appalto dovranno rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenuti nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n. 256 del 23/06/22.

8. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori dell'appalto al netto del quinto d'obbligo ammonta ad euro 1.070.093,63 oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i. e del costo della manodopera; tale importo è così ripartito:

Lavori	Importo dei lavori al netto del quinto d'obbligo	Importo lavori a base di gara al netto del quinto d'obbligo	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
a misura	1.070.093,63	1.063.404,73	6.688,90

L'importo dei lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 364.381,97 e che non sono soggetti a ribasso.

Al riguardo si specifica che qualora l'operatore economico indichi, al momento della redazione dell'offerta economica, costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, questa ultima procederà ad aprire nei confronti del predetto operatore economico un contraddittorio volto alla verifica della congruità del valore offerto.

I contratti collettivi di riferimento sono:

- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;

- F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;

- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

Nel caso in cui l'operatore economico applichi un CCNL diverso da quelli sopra indicati dovrà compilare la dichiarazione di equivalenza, come da modello predisposto e presente all'interno della busta amministrativa, al fine di permettere a questa stazione appaltante di accertare che il differente contratto collettivo applicato garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante (art. 11, comma 3, del dlgs 36/23).

8.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del dlgs 36/23, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo) pari ad euro 214.018,73, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

9. DURATA DELL'APPALTO

I lavori relativi all'appalto dovranno essere ultimati in perfette condizioni d'uso entro il termine di **273 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art 65 del dlgs n 36/23, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 67 e 68 del dlgs n 36/23, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale; non è ammessa, pertanto, la partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici in capo ai quali sussistono una o più cause di esclusione, automatica e non, tra quelle elencate negli artt 94 e 95 del dlgs 36/23, o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

N.B. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare nel DGUE e/o con idonee dichiarazioni integrative rese ai sensi del dpr 445/00:

- le sentenze di condanna passate in giudicato senza limiti temporali, per i reati contemplati dagli artt 94 e 95 del dlgs 36/23 che siano state emesse in capo ai soggetti di cui all'art 94, comma 3, del dlgs 36/23; non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

- le annotazioni inserite nel casellario informatico tenuto dall'Anac rilevanti ex artt 94 e 95 del dlgs 36/23;

Al di là dei casi esclusione automatica di cui all'art 94 del dlgs 36/23, la omessa dichiarazione circa la sussistenza delle predette sentenze di condanna e annotazioni da parte degli operatori economici, qualora accertate dalla stazione appaltante, in sede di verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art 99 del dlgs 36/23, sarà valutata da questa ultima, nell'ambito del grave illecito professionale di cui all'art 98, comma 5, del dlgs 36/23, ai fini della esclusione dalla gara degli stessi operatori economici con conseguente denuncia presso le competenti autorità.

Gli operatori economici che hanno provveduto a dichiarare la sussistenza delle predette criticità possono fornire, di propria iniziativa contestualmente alla presentazione della offerta o su richiesta specifica della stazione appaltante a mezzo procedura di contraddittorio qualora la attivazione sia ritenuta opportuna da parte di questa ultima, la prova di avere adottato misure sufficienti ed idonee a dimostrare la propria affidabilità ai sensi dell'art 96, comma 6, del dlgs 36/23; dette misure saranno poi discrezionalmente valutate dalla stazione appaltante.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✓ descrive le misure adottate ai sensi dell'art 96 comma 6 del dlgs 36/23;
- ✓ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art 96 del dlgs 36/23 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un soggetto abbia estromesso o sostituito un partecipante interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art 97 del dlgs 36/23 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del dlgs 165/01 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti **all'anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/16 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del dpr 445/00, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del dlgs 36/23, o che, in alternativa, non siano iscritti o che non abbiano presentato domanda di iscrizione nelle **white list** delle prefetture in cui hanno la sede legale;

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE SPECIALE

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art 100 del dlgs 36/23 quali la idoneità professionale, la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche e professionali come di seguito indicato:

12.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono, **a pena di esclusione**:

- i) essere iscritti nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la attività rientrante in quella oggetto della presente procedura di gara; l'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro stato membro, deve presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;
- ii) essere iscritti oppure avere presentato domanda di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del dl n 189/16 e ss.mm.ii, o in alternativa, essere iscritti oppure avere presentato domanda di iscrizione nelle white list delle prefetture in cui hanno la sede legale; **detto requisito deve essere posseduto da tutti**

gli operatori economici impiegati a qualsiasi titolo nell'appalto e, pertanto, anche da subappaltatori e da imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito della iscrizione o della domanda di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori, la stazione appaltante si riserva di consultare d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/>, mentre per la comprova del requisito della iscrizione o della domanda di iscrizione nelle white list la stazione appaltante si riserva di consultare gli elenchi pubblicati nei siti delle competenti prefetture.

iii) essere iscritti, come specificamente disposto da Anac a partire dal 01/10/25, al portale della stessa autorità (<https://portale-servizi.anticorruzione.it/user-provisioning>) necessaria ai fini della richiesta e dell'ottenimento, da parte della stazione appaltante all'interno della propria piattaforma telematica, del CIG di affidamento e ai fini dell'espletamento delle verifiche di legge a mezzo del FVOE 2.0.

12.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art 100, comma 4, del dlgs 36/23 e, più precisamente, dell'attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al dlgs 36/23, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto come di seguito specificato:

lavorazione	cat.	class.	importo	obbligo qualifica	Prevalente / scorporabile	subappalto
Edifici civili e industriali	OG1	III bis	1.070.093,63	SI	prevalente	SI max 50% della categoria (*)

Gli operatori economici devono essere in possesso di idonea attestazione SOA con specifico riferimento alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1, classifica III bis, e ciò in ragione del valore dell'appalto comprensivo del quinto d'obbligo pari ad euro 1.284.112,36.

Quanto sopra, fatta salva la possibilità di ogni operatore economico di ricorrere allo strumento del raggruppamento temporaneo di imprese e/o dell'avvalimento e/o del subappalto nei limiti di legge. Si ricorda che è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alle procedure di selezione per l'affidamento di pubblici appalti in più di una associazione temporanea e/o consorzio ovvero di partecipare in forma individuale qualora si partecipi in associazione temporanea e/o consorzio, ovvero di partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato designato dal consorzio offerente.

Al riguardo si specifica che, a seguito della modifica dell'art. 67 del dlgs 36/23 da parte del dlgs 209/24, il "cumolo alla rinfusa" ovvero la sommatoria dei requisiti posseduti dal consorzio stabile e dalle singole imprese consorziate, opera solo se il consorzio agisce in proprio senza designare l'impresa esecutrice dei lavori; qualora diversamente il consorzio stabile esegua i lavori tramite imprese consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di qualificazione saranno esclusivamente quelli posseduti dalle predette imprese consorziate in proprio o tramite avvalimento.

(*) il limite al subappalto con riferimento alla categoria prevalente OG1 è pari al 50% ai sensi dell'art. 119, comma 1, del dlgs 36/23.

12.3 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA SOA

Ai fini della validità della SOA come richiesta, si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza della attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

12.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del dlgs 36/23 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del dlgs 36/23,

si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del dlgs 36/23 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

12.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del dlgs 36/23, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del dlgs 36/23, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del dlgs 36/23, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del dlgs 36/23 al fine di decidere sull'esclusione.

12.6 ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA

i) in caso di consorzi stabili di cui all'art 65, comma 2, lett d), del dlgs 36/23, i lavori oggetto dell'appalto, possono essere eseguiti:

- dal consorzio con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici; in tale circostanza, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate, ai sensi dell'art 67, comma 1, lett b), del dlgs 36/23;
- da imprese consorziate indicate in sede di gara; in tale circostanza, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art 104 del dlgs 36/23;

ii) in caso di consorzi fra società cooperative di cui all'art 65, comma 2, lett b), del dlgs 36/23, di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art 65, comma 2, lett c), del dlgs 36/23, di consorzi stabili di cui all'art 65, comma 2, lett d), del dlgs 36/23, di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da almeno tre consorziati, di cui all'art 66, comma 1, lett g), del dlgs 36/23:

- vi è l'obbligo di specificare in sede di gara per quali consorziate il consorzio concorre;
- nel caso in cui la consorziata designata sia a sua volta un consorzio appartenente alle categorie di cui all'art 65, comma 2, lett b) e c), del dlgs 36/23, questo ultimo dovrà anche esso indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre, ai sensi dell'art 67, comma 4, del dlgs 36/23.

12.7 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PATENTE A CREDITI DI CUI AL DL 19/24

I lavoratori autonomi e gli operatori economici che dovranno operare a qualsiasi titolo in cantiere, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, hanno l'obbligo di:

- autocertificare il possesso della patente a crediti ovvero di avere presentato istanza per il rilascio della stessa secondo le modalità stabilite dall'INL, ai sensi dell'art 27 del dlgs 81/08;
- attestare di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva o di avere una patente con punteggio inferiore a 15 punti ai sensi dell'art 27, comma 11, del dlgs 81/08.

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare di gara avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo della banca dati Anac e, nello specifico, mediante il fascicolo **virtuale FVOE 2.0**.

In particolare, l'accesso al fascicolo dell'operatore economico dovrà essere autorizzato da quest'ultimo, previa richiesta inoltrata dalla stazione appaltante sulla stessa piattaforma.

Pertanto, tutti i soggetti partecipanti in forma singola, in forma associata, in avvalimento alla procedura di gara dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE 2.0, con riferimento al CIG indicato nell'oggetto del presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora la predetta banca dati presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso la stessa banca dati.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi si procederà decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, come previsto dall'art. 99 comma 3-bis del dlgs 36/23, all'aggiudicazione stessa.

14. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art 104 del dlgs 36/23, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui agli artt 67 e 68 dello stesso dlgs n 36/23, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di ordine generale di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23, all'iscrizione alla camera di commercio e all'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/16.

La impresa ausiliata e la impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito che la impresa ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico e che partecipino alla procedura sia la impresa ausiliaria che la impresa ausiliata. In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)" di cui alla parte II° del DGUE. Ciascuna impresa ausiliaria deve presentare un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato digitalmente dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico e su suoi rappresentanti – ivi compresi i cessati), dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art 104 del dlgs 36/23, tra cui:

a) il contratto di avvalimento, in forma scritta a pena di nullità, in originale o in copia autentica, sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata, in cui:

- la impresa ausiliata manifesti la volontà di avvalersi delle risorse della impresa ausiliaria per acquisire un requisito di partecipazione allegando, nel caso di cui all'art 104, comma 2, del dlgs 36/23, la certificazione rilasciata dalla SOA;**
- la impresa ausiliaria si obblighi nei confronti della impresa ausiliata a fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;**
- siano indicate specificatamente le risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria;**

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e rivolta alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23 (la dichiarazione deve essere resa singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l'impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante);

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso l'impresa ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento di cui è carente l'impresa ausiliata (la dichiarazione deve essere resa singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l'impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere oggetto di appalto comprese nello stesso contratto che, ai sensi dell'art 119, comma 1, del dlgs 36/23, non potrà essere ceduto a pena di nullità. **È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (limite del 50%) e dei contratti ad alta intensità di manodopera.**

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Ai sensi delle modifiche come apportate dal dlgs 209/24, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni di cui all'appalto, subappaltabili nei limiti di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del dlgs 36/23, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata), in ragione sia delle specifiche caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni, sia dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e sia dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo, altresì, a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art 119 del dlgs 36/23, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del medesimo appalto;

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di lavori;
- l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (nella istanza di partecipazione e nell'apposita sezione D della Parte II° "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del DGUE) abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- non sussistano in capo ai subappaltatori i motivi di esclusione di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23.

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati; devono altresì essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non abbia manifestato in sede di offerta la volontà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

N.B.: il subappaltatore:

i) deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/16 e ss.mm.ii, o in alternativa, essere iscritto oppure avere presentato domanda di iscrizione nelle white list delle prefetture in cui hanno la sede legale, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del dlgs 36/23.

ii) ha l'obbligo di applicare il medesimo CCNL dell'appaltatore, ovvero un differente contratto, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dallo stesso appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente ai sensi dell'art 119, comma 12, del dlgs 36/23.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 50 e 71 del dlgs n 36/23, in modalità telematica utilizzando la piattaforma in dotazione all'ente, con la applicazione del criterio di selezione delle offerte del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 50, comma 4, del dlgs 36/23.

E' prevista, altresì, l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art 54, comma 1, del dlgs 36/23 (cd. meccanismo di esclusione automatica), per cui viene indicato, quale metodo per la determinazione delle predette offerte anomale, il **metodo A** di cui all'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art 54, comma 2, del dlgs 36/23)". Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del dlgs 36/23, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, ult. periodo del dlgs 36/23).

Trova altresì applicazione il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 1, del dlgs 36/23 per cui la stazione appaltante procederà ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

In caso di esclusione di un operatore economico all'esito della verifica della documentazione amministrativa e/o della eventuale apertura della procedura di

soccorso istruttorio, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia in applicazione a quanto previsto all'art. 108, comma 12, del dlgs 36/23.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 108, comma 10, del dlgs 36/23. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema, e quindi per via telematica accedendo all'area riservata del portale appalti presente nel sito <https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/> seguendo le istruzioni di cui al precedente capitolo 4 del presente disciplinare.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- accedere alla piattaforma telematica;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (busta A e busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la stazione appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es: pdf) e firmati digitalmente (es: in formato p7m) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";

- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di singolo file di dimensioni massime di 15 mb per un limite complessivo di 50 mb per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 07/01/26.

L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server del protocollo ntp che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millescondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio della offerta contenente le seguenti buste digitali:

“BUSTA DIGITALE A - documentazione amministrativa”;

“BUSTA DIGITALE B - offerta economica”.

La mancata separazione della busta A con la busta B, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il ribasso in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art 17, comma 4, del dlgs 36/23 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. ASSISTENZA TECNICA AL PORTALE

In caso di problematiche relative all'utilizzo del portale appalti l'operatore economico dovrà contattare la assistenza tecnica utilizzando il link “assistenza operatori economici” presente nella home page del portale appalti in cui, tra le altre, viene indicato il call center tel: 0422-267755 e il contatto mail: service.appalti@maggioli.it.

19. FIRMA DIGITALE

La domanda di partecipazione, l'offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione prevista dal disciplinare di gara, deve essere sottoscritta con la apposizione della firma digitale del soggetto legittimato, dotata di un certificato qualificato, non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro; si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio ente certificatore.

20. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

20.1 BUSTA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire, con le modalità sopra indicate, nella sezione del portale “busta amministrativa”, tutta la documentazione indicata di seguito:

A. Istanza di partecipazione:

la istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando il modello elaborato dalla stazione appaltante (**allegato 1**) implementata con i dati richiesti, dovrà essere provvista di bollo per euro 16,00 da versare o tramite il modello

F23 (codice tributo 456T) o tramite la produzione di marca amministrativa scannerizzata ed annullata e dovrà essere **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante dello stesso operatore economico con allegata la copia fotostatica di un documento di identità di questo ultimo; la domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in formato digitale.

Pagamento dell'imposta di bollo – mod. F23

Il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto secondo le seguenti modalità:

- euro 16,00 per la istanza di partecipazione, inserita all'interno della busta amministrativa, unica per la partecipazione a tutti i lotti in gara.

Detto versamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, scaricabile dal sito della Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- codice della Agenzia delle Entrate di Ancona: TQD;
- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (inserire il CIG).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico copia del modello F23.

Alternativa al pagamento dell'imposta di bollo – mod. F23

Il pagamento della imposta di bollo per la istanza di partecipazione (euro 16,00), in alternativa al modello F23, potrà essere assolto anche a mezzo della produzione della relativa marca da bollo amministrativa debitamente scannerizzata ed annullata.

Si richiede in questo caso il rilascio della "dichiarazione di assolvimento dell'imposta" (**allegato 2**).

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):

il DGUE request (generato automaticamente dal sistema) da compilare nelle parti specificamente richieste si trova, a disposizione dell'operatore economico, nella pagina della busta amministrativa sezione M-DGUE della piattaforma e-procurement.

L'operatore economico dovrà creare il DGUE nel formato XML (cliccare su Esporta DGUE XML) salvarlo nel proprio PC/dispositivo locale, firmarlo digitalmente e allegarlo alla documentazione di gara.

Qualora l'operatore economico partecipi all'appalto in forma associata, dovranno essere allegati, con le modalità sopra indicate, i file DGUE XML di tutti i componenti del raggruppamento.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23, si precisa che la stessa dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati dall'art 94, comma 3, del dlgs 36/23.

Per maggior chiarezza si specifica che il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art 94, comma

3, del dlgs 36/23 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna, annotazioni inserite nel casellario) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art 94, comma 3, del dlgs 36/23 o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi di cui agli artt 94 e 95 del dlgs 36/23.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella istanza di partecipazione producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

C. Dichiarazioni integrative sostitutive rese ai sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/00 e s.m.i.:

l'operatore economico deve rendere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt 46 e 47 del dpr 445/00, utilizzando il modello (**allegato 3**) redatto dalla stazione appaltante.

Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, sempre originale, o copia conforme all'originale, della relativa procura.

D. [EVENTUALE] Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr n 445/00 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del dlgs n 14/19.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del predetto dlgs n 14/19 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

E. [EVENTUALE] Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del cp o degli articoli 20 e 24 del dlgs 159/11, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr n 445/00 gli estremi del relativo provvedimento.

F. [EVENTUALE] Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE già costituiti):

il mandato deve essere conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento in originale o in copia conforme all'originale;

G. [EVENTUALE] Impegno a costituire un raggruppamento temporaneo, un consorzio ordinario o GEIE (nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituito):

l'impegno dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art 68 del dlgs 36/23;

H. [EVENTUALE] Documentazione da produrre per le aggregazioni di retisti:

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

I. Attestazione di qualificazione:

l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere.

L. [EVENTUALE] Domanda di richiesta della SOA:

la domanda con cui l'operatore economico ha richiesto alla SOA di effettuare la verifica triennale o il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, nel caso in cui quest'ultimo risulti scaduto o in fase di scadenza;

M. Patto di integrità:

il patto di integrità consiste nella accettazione di un comportamento che si conformi ai valori di lealtà, correttezza e trasparenza nella gestione del contratto, sia qualora l'impresa partecipante risultasse aggiudicataria sia per la mera partecipazione al procedimento di gara.

Detto patto trova collocazione all'art 1, comma 17, della l. 190/12 ed è stato reso obbligatorio ed attuato dalla circolare del ministero dell'interno prot 262/17.

Il patto di integrità deve essere redatto utilizzando il modello **(allegato 4)** redatto dalla stazione appaltante, sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in formato digitale.

N. Dichiarazione ex DM n 256/22 (CAM) di cui al successivo capitolo 23 lett f) del disciplinare

l'operatore economico deve rendere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt 46 e 47 del dpr 445/00, utilizzando il modello **(allegato 5)** redatto dalla stazione appaltante.

Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, sempre originale, o copia conforme all'originale, della relativa procura.

O. [EVENTUALE] dichiarazioni integrative sostitutive rese ai sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/00 e s.m.i. in relazione a:

- sentenze di condanna passate in giudicato, senza limiti temporali, per i reati contemplati dagli artt 94 e 95 del dlgs 36/23 che siano state emesse in capo ai soggetti di cui all'art 94 comma 3 del dlgs 36/23;
 - annotazioni inserite nel casellario Anac rilevanti ex artt 94 e 95 del dlgs 36/23;
 - la prova di avere adottato misure sufficienti ed idonee a dimostrare la propria affidabilità ai sensi dell'art 96, comma 6, del dlgs 36/23;
- in conformità al punto 11 del disciplinare.

P. Certificazione attestante e comprovante:

la iscrizione alla anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del dl n 189/16 o la domanda di iscrizione alla predetta anagrafe o, in alternativa, la iscrizione alle white list della prefettura in cui si ha la sede legale o la domanda di iscrizione alle predette white list.

Si specifica che la validità delle predette iscrizioni, o la efficacia della presentazione delle relative domande, dovranno perdurare sia per la fase di affidamento sia per la fase di esecuzione lavori e che, in caso di richiesta di rinnovo, dovrà essere prodotta anche la relativa istanza avanzata alla competente prefettura.

Q. [EVENTUALE] contratto di avvalimento:

da predisporre sulla base delle prescrizioni del precedente punto 14 del disciplinare.

R. [EVENTUALE] DGUE impresa/e ausiliaria/e:

Il DGUE va predisposto sulla base delle prescrizioni del precedente punto 14 del disciplinare.

S. [EVENTUALE] dichiarazione di equivalenza tutele CCNL:

l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quelli indicati dalla stazione appaltante inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL utilizzando il modello **(allegato 6)** redatto dalla stazione appaltante.

N.B.: l'operatore economico, ai fini della partecipazione alla gara, è esonerato dal pagamento:

- della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art 53, comma 1, del dlgs 36/23;
- del contributo a favore dell'Anac ai sensi di quanto previsto dalla delibera della predetta autorità n 359 del 29/03/17.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La domanda, il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/05:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del dl 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del dl 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del dlgs 36/23, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

- dalla impresa ausiliata e dalla impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

20.2 BUSTA ECONOMICA

L'offerta economica verrà generata automaticamente all'interno della piattaforma telematica. L'operatore economico dovrà quindi effettuare il download del file PDF dell'offerta economica, firmarlo digitalmente a mezzo del legale rappresentante o di un suo procuratore e caricarlo nel sistema.

Nella stessa offerta il concorrente deve indicare:

a) il ribasso percentuale in cifre ed in lettere (in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere); verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal sistema al terzo decimale;

b) i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera ai fini della verifica di cui all'art. 108 comma 9 del dlgs 36/23, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente in ATI o consorzio non ancora costituito, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione, la suddetta offerta economica deve essere sottoscritta in formato digitale da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08/01/26 ore 9,00** e gli operatori economici potranno partecipare alla stessa seduta da remoto consultando "guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica".

Le convocazioni per le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate sulla piattaforma telematica e saranno consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della procedura, cliccando su "visualizza scheda". Il contenuto delle stesse comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Nella prima seduta pubblica il responsabile per la fase di affidamento procederà:

- a)** alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
- b)** al sorteggio dei concorrenti, nella misura del 5% (cinque per cento) del numero complessivo degli stessi, nei confronti dei quali eseguire la verifica della documentazione amministrativa;
- c)** alla apertura delle buste "B offerta economica" presentate dai concorrenti;
- d)** al calcolo della soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del dlgs 36/23, con la previsione della esclusione automatica dei concorrenti che hanno presentato offerte anormalmente basse ai sensi dell'art 54 del dlgs 36/23 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5;
- e)** alla formulazione della graduatoria provvisoria alla luce dei ribassi offerti con la individuazione della prima offerta non anomala;
- f)** alla apertura della busta amministrativa dei primi cinque in graduatoria nonché dei soggetti sorteggiati come sopra indicato, procedendo, se del caso, con la fase della apertura della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 101 del dlgs 36/23.

Esaurita la fase della verifica della documentazione amministrativa nei confronti dei soggetti sopra indicati, e all'esito della eventuale procedura di soccorso istruttorio, la stazione appaltante, in ogni caso di ammissione o di esclusione, procederà in conformità a quanto previsto dall'art 108, comma 12, del dlgs 36/23 e, quindi, se del caso, al ricalcolo della soglia di anomalia fino alla adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace.

Al riguardo, si precisa che, in caso di ricalcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto sopra, si procederà alla verifica della offerta economica e della documentazione amministrativa del solo operatore economico che in graduatoria risulta avere presentato la prima offerta non anomala.

Successivamente alla predetta attività, la stazione appaltante, dopo avere verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario provvisorio con esito regolare, procederà con la aggiudicazione che è immediatamente efficace così come previsto dall'art 17, comma 5, del dlgs 36/23.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'Anac e si procede allo scorrimento della graduatoria.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

È previsto il soccorso istruttorio, nei modi, nei termini e per le ragioni di cui all'art 101 del dlgs 36/23 per consentire all'operatore economico di potere integrare la documentazione trasmessa ai fini della partecipazione alla gara e/o di sanare eventuali carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità nei limiti della documentazione amministrativa presentata con esclusione della documentazione afferente la offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'operatore economico un congruo termine perentorio – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – per integrare la documentazione trasmessa e/o per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità come riscontrate dalla stazione appaltante.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

23. ULTERIORI INDICAZIONI

a. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del dlgs 36/23.

b. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori potrà avvenire prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del dlgs 36/23.

c. Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art 53 del dlgs 36/23, per cui non trovano applicazione né le riduzioni di cui all'art 106, comma 8, del dlgs 36/23, né gli aumenti di cui all'art 117, comma 2, del dlgs 36/23.

d. Anticipazione e relativa garanzia

All'aggiudicatario sarà concessa un'anticipazione contrattuale pari al 20% calcolato sul valore del contratto di appalto, corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del dlgs 36/23 come modificato dal dlgs 209/24.

e. Revisione dei prezzi

Al presente appalto, così come nei contratti di subappalto o nei subcontratti che verranno comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art 119, comma 2-bis, del dlgs 36/23 e dell'art 8, dell'allegato II.2-bis del dlgs 36/23, si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del dlgs 36/23 come modificato dal dlgs 209/24; queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

f. Clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, ai sensi degli artt. 57 e 102 del dlgs 36/23, si impegna a perseguire ed attuare, per tutta la durata dell'appalto, le seguenti misure orientate a garantire:

- la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore anche con riferimento ai lavoratori in subappalto.
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ad eccezione dell'impegno relativo al rispetto della quota occupazionale femminile, stante la difficoltà del reperimento della predetta specifica manodopera nel settore delle costruzioni, in conformità all'allegato II.3, art. 1, comma 7, del dlgs 36/23.

L'operatore economico deve indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui sopra. La stazione appaltante procederà alla verifica circa l'attendibilità dei predetti impegni solo nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico deve, altresì, dichiarare, di adempiere agli obblighi previsti al paragrafo 3 di cui al D.M. n. 256/22, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», impegnandosi, come da dichiarazione di cui al precedente capitolo 20.1 lettera N., a:

i) presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti alle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;

ii) impiegare macchine operatrici con motori come indicato nel criterio, ovvero con motori termici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024, fase IV a decorrere dal gennaio 2026 e fase V a decorrere dal gennaio 2028 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

iii) impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio e a fornire la documentazione comprovante detto adempimento in corso di esecuzione del contratto;

iv) impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio 3.1.3.3 del Decreto;

v) evitare il rilascio nell'ambiente di grassi e di oli lubrificanti, se non per cause meramente accidentali;

vi) recuperare per il ritrattamento, il riciclaggio e lo smaltimento, dopo l'utilizzo, le seguenti categorie di oli e di grassi:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

vii) utilizzare grassi e oli lubrificanti costituiti da prodotti biodegradabili, ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche ed ai requisiti ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti;

viii) impiegare, per grassi ed oli, imballaggi biodegradabili o costituiti da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso, come indicato nel criterio 3.1.3.4 del predetto decreto.

g. Stipula contratto

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art 55 del dlgs 36/23. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le polizze assicurative richieste dagli atti della procedura e dalle vigenti disposizioni normative.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del dlgs 36/23 e sono a carico dell'aggiudicatario tutte le relative spese, quali oneri fiscali, imposte e tasse.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/10.

h. Polizze assicurative

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione e la polizza da responsabilità civile verso terzi dovranno essere prodotte dall'appaltatore ai sensi dell'art 117, comma 10, del dlgs 36/23.

i. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del dlgs 36/23 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del dlgs 36/23. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del dlgs 36/23, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'Anac la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9 del dlgs 36/23, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Trattandosi di procedura di gara con ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale, si fa presente che, la documentazione amministrativa dei soggetti in graduatoria diversi dagli operatori economici oggetto di verifica della busta amministrativa non sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

I. Specificazioni

Tutte le informazioni riportate nei manuali e guide pubblicate nel portale appalti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione appaltante e il gestore del sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema. Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del sistema, esonerano la stazione appaltante e il gestore del sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema medesimo. Ove possibile la stazione appaltante e/o il gestore del sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del sistema gli interventi di manutenzione sul sistema stesso. Gli utenti del sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. La stazione appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento e, in ogni caso, ha la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. I pagamenti avverranno come stabilito nel capitolato speciale di appalto.

La progettazione è stata redatta mediante l'utilizzo del prezzario unico del cratere del centro Italia anno 2022 e ove necessario mediante ricorso al prezzario della regione Marche anno 2024.

m. Procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento

La stazione appaltante, nei casi previsti dall'art 124 del dlgs 36/23, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte all'originario aggiudicatario in sede di offerta.

n. Sopralluogo

Il sopralluogo non è previsto.

o. Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/13 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel PTCT.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.erapmarche.it.

p. Penali e premio di accelerazione

Le penali e il premio di accelerazione sono regolati dall'art. 126 del dlgs 36/23 e dal CSA.

q. Verifica incidenza della manodopera

Il RUP, prima di procedere al saldo dei lavori, provvederà a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del dl 76/20, convertito, con modificazioni, dalla L 120/20. L'avvenuto versamento del saldo finale da parte del RUP in assenza di esito positivo della predetta verifica, o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della predetta violazione, infine, è comunicato all'Anac, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del dlgs 36/23.

r. Controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del foro di Macerata, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

s. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati, ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di gestione del presente procedimento.

Ancona, 25/11/25

IL RPA
Paola Pierini